

Registrazione:

Risconti attivi	a	Assicurazioni
-----------------	---	---------------

Risconti passivi - Sono stati contabilizzati:

- interessi attivi riscossi anticipatamente?
- contributi in c/ interessi riscossi in via anticipata?
- contributi in c/impianti da ripartire sulla base del piano di ammortamento del cespite?
- plusvalenze su contratti di lease-back?
- fitti attivi riscossi anticipatamente?

Registrazione

.....	a	Risconti passivi
-------	---	------------------

RECESSO

Il socio che (ricorrendone i presupposti di legge) recede dalla società ha diritto al rimborso delle sue azioni / quote non al valore nominale ma sulla base del valore reale delle stesse (art. 2437, 2437-bis, 2437-ter).

La società può scegliere tra l'acquisto delle azioni proprie (nei limiti dell'art. 2357) e la riduzione del capitale.

Se il rimborso supera la quota nominale del capitale sociale, la differenza va prelevata dalle Riserve disponibili; se queste ultime sono insufficienti la differenza va imputata a conto economico (Oic n. 28).

A parere dell'Agenzia (RM 64/E/08 e Nota 11489 DRE Emilia Romagna del 6/3/07), tale onere è da considerarsi indeducibile in caso di recesso da società di capitali mentre è deducibile in caso di recesso da società di persone. La diversa impostazione viene giustificata dal Fisco in base al diverso regime di tassazione per il socio receduto (rispettivamente quale reddito di capitale e quale reddito di impresa).

Scrittura contabile:

==== Capitale sociale Riserva straord. oppure Oneri straordinari	a	Debiti verso ex Socio per azioni rimborsate
--	---	---

Nell'ipotesi in cui il rimborso della quota fosse invece inferiore alla quota nominale del capitale sociale, la differenza va accreditata a Riserva copertura perdite.

REDDITI IMMOBILIARI

Vedi: Immobili - Redditi immobiliari

RESI E RETROVENDITE

Nel caso di restituzione da parte di un cliente di tutti i beni o di parte di essi, regolarmente fatturati alla cessione, occorre verificare se è stata emessa nota di accredito, anche per una corretta quantificazione del magazzino. Ai fini Iva, l'art. 26/633 prevede:

Reso entro un anno - Solo il cedente ha diritto di emettere nota di variazione in diminuzione, assoggettata ad Iva; il cedente potrebbe anche limitarsi ad emettere nota di variazione senza il recupero dell'Iva assolta.

Reso dopo un anno, da previsione contrattuale – Il cedente ha gli stessi diritti sopra indicati.

Reso dopo un anno, per accordo sopravvenuto tra le parti – Il cedente non potrà emettere nota di accredito; sarà eventualmente l'originario compratore che dovrà emettere regolare fattura con Iva.

♦ Con R.M. 154/E/01 l'A.E. ha consentito ai commercianti al minuto, che vendono con emissione di scontrino, di emettere un buono-sconto da utilizzare in un successivo acquisto; nello scontrino successivo, l'importo del reso va detratto senza alcun problema, se i corrispettivi sono "ventilati", da beni con uguale aliquota Iva, se l'annotazione dei corrispettivi è separata per aliquota. Vedi capitolo sull'Iva – Termini di registrazione.

♦ Con R.M. 449/E/08 l'A.E. ha precisato che al verificarsi di una causa di estinzione di un contratto in relazione alla quale il cedente o il prestatore abbia già emesso fattura il soggetto ha diritto di emettere la nota di variazione e di detrarre l'imposta (art. 26 c.2 DPR 633/72) senza un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi della causa. E' importante che si effettui la registrazione della variazione e della sua causa ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del DPR n. 633/72 (sentenze n. 15696/2002, 5568/1996, 9195/2001) non la modalità con cui si manifesta la causa della variazione dell'imponibile.

Nel caso di retrovendita, il comportamento sarà simile a quello di una normale cessione.